



PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 22 del 19 maggio 2011

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 80

L'anno 2011 addì 19 del mese di maggio alle ore 09.20 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti:

no	1 - MIOZZI GIOVANNI	Presidente
si	2 - VENTURI FABIO	Vice Presidente
si	3 - MARCOLINI STEFANO	Assessore
si	4 - SACHETTO FAUSTO	Assessore
si	5 - FRIGOTTO LUIGI	Assessore
no	6 - POZZANI RUGGERO	Assessore
si	7 - MAZZI GUALTIERO	Assessore
si	8 - AMBROSINI MARCO	Assessore
si	9 - DE BENI CARLA	Assessore
si	10 - LUCIANI MARCO	Assessore
si	11 - CAMPEDELLI SAMUELE	Assessore
si	12 - CODIGNOLA GIOVANNI	Assessore
si	13 - ZIGIOTTO GIULIANO	Assessore


Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Giuliano


Il Sig. Fabio Venturi, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Disposizioni tecnico-operative in ordine al piano di controllo del cinghiale per il periodo 2011-2015.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare urgentemente le operazioni di controllo.


Il Presidente


Il Segretario generale

Oggetto: Disposizioni tecnico-operative in ordine al piano di controllo del cinghiale per il periodo 2011-2015.

La Giunta provinciale

Visti:

- l'articolo 19 comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ordine alle finalità e modalità di controllo della fauna selvatica attuata dagli agenti di polizia locale, che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
- l'articolo 17, comma 2, della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che prevede che le province effettuino il controllo della fauna selvatica, attraverso il proprio personale dipendente, a scopo di tutela del suolo, per motivi sanitari e, tra l'altro, per la tutela della fauna e delle produzioni zoo-agroforestali;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3269 del 13 ottobre 2000, che reca disposizioni sull'intensificazione delle operazioni di controllo della fauna, inclusa la specie "cinghiale", da parte delle Province, allo scopo di limitare i danni cagionati dalla fauna stessa alle colture e conseguentemente limitare l'erogazione di risorse economiche ai fini del risarcimento, specificando, altresì, che il coordinamento dell'attività da parte del personale di vigilanza di cui alla sopraccitata L.R. 7/1999, non presuppone necessariamente la sua diretta "presenza in campo";
- il Regolamento n. 853/2004/CE sull'igiene dei prodotti di origine animale, le cui linee guida applicative sono state recepite dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1041 in data 11 aprile 2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2305 in data 28 luglio 2009 con la quale è stato definito in modo dettagliato il percorso del controllo sanitario dei capi di selvaggina abbattuti e della loro immissione in commercio, con particolare riferimento alla destinazione delle carni, ai requisiti dei centri di raccolta e di lavorazione della selvaggina, alle istruzioni operative post-abbattimento e alla modulistica da utilizzare per l'inoltro dei capi abbattuti;
- la nota della Regione del Veneto prot. n. 594911/B.760.01.2 del 27 ottobre 2009 con la quale, nell'evidenziare la necessità di mantenere in essere i piani di controllo sulle specie particolarmente invasive e dannose, come appunto il cinghiale, in considerazione, sia dell'importanza economica delle carni, sia sotto i profili del coinvolgimento del mondo venatorio, precisa che "la Regione già assicura alle Amministrazioni provinciali la libertà di scegliere la destinazione delle carni della selvaggina abbattuta nell'ambito dei piani di controllo (distruzione capi, oppure macellazione presso centri riconosciuti e cessione di parte delle carni per copertura costi, o vendita carni e rimborso per copertura costi, etc....) una volta superata la visita igienico-sanitaria effettuata dai veterinari ufficiali delle Aziende ULSS competenti per territorio;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2088 in data 3 agosto 2010 con la quale sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, con particolare riferimento ai criteri fondamentali per l'individuazione, da parte della Provincia, delle "Unità di gestione" della specie;

Autore	Compilatore	Direttore	Segretario generale
(Giovanni Confortini) (Damiano Cappellari)	(Giovanni Confortini)	(Carlo Poli) (Anna Maggio)	(Giuseppe Giuliano)

- la proposta tecnica predisposta dal Servizio tutela faunistico ambientale e trasmessa alla Regione del Veneto con nota prot. n. 103203 in data 4 ottobre 2010, contenente il piano di gestione del cinghiale, sia per quanto riguarda il prelievo venatorio che il controllo, predisposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2088/2010;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2763 del 16 novembre 2010 con la quale è stato approvato il prelievo venatorio sperimentale al cinghiale in provincia di Verona per la stagione 2010/2011, condividendo le motivazioni edotte e recependo la sopraccitata proposta della Provincia di Verona, sulla quale era stato formulato un parere favorevole da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.);
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 266 in data 25 novembre 2010 con la quale sono state approvate le direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 181 in data 5 ottobre 2006 con la quale sono state approvate le disposizioni tecnico-operative in ordine all'attivazione del piano di eradicazione del cinghiale (*Sus scrofa*) sul territorio provinciale;

dato atto che con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 279 in data 10 dicembre 2009 sono state approvate le direttive in ordine al piano di eradicazione del cinghiale in recepimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009 ad oggetto "Controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta";



considerato che nella sopraccitata deliberazione n. 266/2010 il territorio provinciale era stato suddiviso nelle diverse unità gestionali per quanto riguarda il cinghiale, prevedendo altresì le zone ove sarà possibile effettuare l'attività di controllo o di eradicazione nei modi che verranno successivamente stabiliti sentito l'I.S.P.R.A.;

precisato che il piano di eradicazione (controllo) del cinghiale ha durata sino al 31 dicembre 2010 e pertanto si rende necessario un suo proseguimento per limitare ed eliminare i danni causati da questa specie alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, al patrimonio faunistico, all'ambiente naturale e per prevenire rischi di diffusione di epizoozie negli allevamenti suinicoli;

considerato che le motivazioni per le quali è stato realizzato il piano di controllo provinciale del cinghiale riguardano il contenimento dei danni alle coltivazioni agricole e forestali e la riduzione dell'impatto sulle attività antropiche;

vista la richiesta di parere all'I.S.P.R.A. per l'attivazione del piano di controllo del cinghiale sul territorio provinciale per il periodo 2011-2015, nota prot. n. 134160 in data 17 dicembre 2010, contenente la proposta gestionale con la previsione delle zone, i modi e tempi di intervento in relazione agli obiettivi prefissati (controllo, eradicazione);

preso atto del parere formulato dall'I.S.P.R.A. ns. prot. n. 2794 del 12 gennaio 2011 in ordine alla sopraccitata proposta della Provincia di Verona con il quale, nel condividere gli obiettivi e le modalità di intervento, viene sottolineata, sia l'obbligo di sottoporre ogni azione effettuata all'interno delle aree della Rete Natura 2000 alla valutazione di incidenza ambientale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, sia di evitare lo svolgimento delle girate (particolare tecnica di prelievo del cinghiale) durante il periodo aprile-settembre in ragione dell'impatto prodotto sulla fauna selvatica;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
 (Ivano Confortini) (Damiano Cappellari)	 (Ivano Confortini)	 (Carlo Poli) (Anna Maggio)	 (Giuseppe Giuliano)

vista la nota integrativa del Servizio tutela faunistico ambientale prot. n. 4271 in data 17 gennaio 2011 con la quale vengono fornite all'I.S.P.R.A. gli elementi tecnici atti a dimostrare l'opportunità di non vietare in modo assoluto lo svolgimento delle girate da aprile a settembre, proponendo invece una regolamentazione della stessa in relazione alla tipologia del territorio interessato e quindi, conseguentemente, dell'impatto eventualmente prodotto;

considerato che l'I.S.P.R.A. in data 2 febbraio 2011, ns. prot. n. 12005 in data 3 febbraio 2011 ha espresso parere positivo alla richiesta di cui sopra, ritenendo "accettabile un eventuale utilizzo della girata, come tecnica selettiva di controllo del cinghiale, anche nel periodo aprile-settembre esclusivamente nei casi e secondo le modalità illustrate nella sopraccitata proposta del 17 gennaio 2011;

rilevato che la sospensione del piano di controllo produrrebbe effetti deleteri sui risultati gestionali sinora ottenuti, provocando un aumento della densità di presenza e un conseguente incremento dei danni alle attività agricole e quindi inasprimento dei rapporti tra mondo agricolo e venatorio;

rilevata la necessità di proseguire nella realizzazione dei piani di controllo del cinghiale in quanto strumento indispensabile per una corretta gestione della specie a livello provinciale, in considerazione di tutte le problematiche evidenziate ai punti precedenti;





considerato che il piano di controllo con metodi diretti sarà accompagnato dall'adozione di misure di prevenzione dei danni (cd. "metodi ecologici"), rappresentate in particolare dalle recinzioni elettrificate e dai repellenti di tipo chimico e acustico, già in parte in uso per la difesa degli appezzamenti di dimensioni limitate della Lessinia, come tra l'altro rilevato nella proposta gestionale della Provincia sottoposta al parere dell'I.S.P.R.A.;

valutata, altresì, la necessità di attivare sul territorio i Centri di raccolta delle carcasse, nonché di sensibilizzare il maggior numero possibile di macelli locali all'acquisto dei cinghiali abbattuti, evitando in questo modo che il coadiutore debba effettuare lunghi viaggi con il proprio mezzo per il trasferimento della carcassa all'unico Centro di lavorazione attualmente in funzione;

ritenuto necessario incrementare dal 10% al 25% del peso dell'esemplare eviscerato, il quantitativo di carne del cinghiale abbattuto ceduta gratuitamente dal Centro di lavorazione al soggetto abbattente, quale compensazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività e per il trasporto della carcassa al Centro di lavorazione, con conseguente rimodulazione del prezzo di vendita della carcassa;

ritenuto, altresì, di stabilire che le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei cinghiali venduti ai Centri di lavorazione e/o dalle ditte interessate, vengano assegnate a ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico venatoria per essere dagli stessi ripartite, per una quota fino ad un massimo del 50%, ai fini dell'implementazione delle operazioni di controllo e per l'attivazione e funzionamento dei centri di raccolta, e per la restante quota non inferiore al 50% alle imprese agricole per la prevenzione, e secondariamente per l'indennizzo, dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole e/o ai prati/pascoli;

ritenuto, infine, opportuno sensibilizzare il Parco naturale regionale della Lessinia affinché adotti idonee misure di controllo della popolazione di cinghiale insediatasi nel territorio di competenza e ciò al fine di dare massima efficacia agli interventi di prelievo adottati nel territorio sottostante, secondo gli obiettivi gestionali prefissati, finalizzati ad una significativa riduzione della densità animale e/o alla sua eradicazione;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
 (Ivano Confortini) (Damiano Cappellari)	 (Ivano Confortini)	 (Carlo Pali) (Anna Maggio)	 (Giuseppe Giuliano)

delibera

1) di approvare le disposizioni tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona, comprensive delle prescrizioni in ordine all'organizzazione e svolgimento degli interventi da altana e in girata e alle norme di sicurezza, di cui all'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica


Si esprime parere favorevole.....

Data.17. MAG. 2011.....


.....
.....

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

.....
Data.17.05.2011.....


Il Segretario generale
(Giuseppe Giuliano)

Il Presidente

Il Segretario generale

Disposizioni tecnico-operative in ordine al piano di controllo del cinghiale in provincia di Verona (periodo 2011-2015)

Nel periodo 2011-2015 il piano di controllo del cinghiale e sue eventuali ibridazioni nei Comprensori alpini, negli Ambiti territoriali di caccia e negli Istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie) ove è presente il cinghiale viene realizzato nel rispetto delle seguenti disposizioni tecnico-operative.

Articolo 1

Ruolo della Provincia

La Provincia, in collaborazione con i Comprensori alpini, gli Ambiti territoriali di caccia e gli Istituti venatori privati, ove è segnalata la presenza del cinghiale, provvede al controllo o all'eradicazione del cinghiale nel territorio di propria competenza.

Tale ruolo viene svolto dalla Provincia con le modalità di cui ai successivi articoli delle presenti direttive.

Articolo 2

Ruolo dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e Istituti venatori privati

I Comitati direttivi dei Comprensori alpini e degli AA.TT.C. e i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie ove è segnalata la presenza del cinghiale, collaborano con la Provincia al controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) concorrono ad individuare le aree con priorità di intervento;
- b) concorrono a programmare e pianificare le operazioni di abbattimento da parte degli operatori autorizzati di cui all'articolo 6 delle presenti direttive;
- c) provvedono all'allestimento e al mantenimento delle strutture per il prelievo all'aspetto del cinghiale;
- d) concorrono, assieme ai titolari e/o conduttori dei fondi interessati, all'allestimento delle trappole (chiusini) e provvedono al loro mantenimento e al loro utilizzo;
- e) concorrono con la Provincia a fornire i necessari strumenti di prevenzione (recinzioni elettriche) agli agricoltori che ne facciano richiesta e che siano stati danneggiati dalla presenza del cinghiale;
- f) concorrono allo svolgimento dei censimenti;
- g) utilizzano le somme assegnate dalla Provincia, incluse quelle derivanti dalla vendita delle carcasse dei cinghiali, per l'acquisto di materiale (contenitori isotermitici per il trasporto delle carcasse, dispositivi di sicurezza per i coadiutori, cartucce, ecc...) necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo, nonché per l'attivazione e il funzionamento dei Centri di raccolta.

Tale ruolo viene svolto con le modalità di cui ai successivi articoli delle presenti direttive.



Articolo 3

Piano di controllo del cinghiale

Il piano di controllo del cinghiale avviene nel rispetto delle prescrizioni tecnico-operative stabilite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Il piano ha durata quinquennale, dal 2011 al 2015, in base ai seguenti criteri di riferimento:

- a) livelli di presenza del cinghiale sul territorio;
- b) impatto provocato sulle attività antropiche;
- c) grado di completezza del piano di abbattimento nelle zone adibite alla caccia;
- d) priorità e obiettivi di gestione faunistico-venatoria.

Il piano è finalizzato a limitare ed eliminare i danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, al patrimonio faunistico, all'ambiente naturale e per prevenire rischi di diffusione di epizoozie negli allevamenti suinicoli e per ragioni legate alla sicurezza ed incolumità pubblica.

Il prelievo del cinghiale nelle aree interessate all'eradicazione di cui al successivo articolo 4 deve essere indirizzato a qualunque esemplare avvistato, mentre in quelle destinate alla gestione della specie ("Unità di gestione" Lessinia) il piano viene effettuato esclusivamente quale misura finalizzata all'eliminazione e/o riduzione del danno prodotto alle colture agricole e prative a seguito del preventivo accertamento dello stesso.

Il piano di controllo nelle zone destinate alla gestione programmata della caccia del cinghiale andrà indirizzato prevalentemente verso le classi giovanili (giovani e soprattutto subadulti) in quanto maggiormente impattanti nei confronti delle colture agricole. Il Servizio tutela faunistico provinciale, nelle stesse zone, potrà comunque prevedere il contingente (minimo e/o massimo) prelevabile distinto per sesso e classe d'età in relazione alla distribuzione spaziale e temporale dei danni, alla dimensione e struttura dei carnieri realizzati e alla consistenza della popolazione.

Articolo 4

Area e periodo di intervento

Il piano di controllo del cinghiale viene applicato sull'intero territorio provinciale ove è segnalata la presenza della specie, incluse le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto istituite dagli AA.TT.C. e nelle Aziende faunistico venatorie.


Nel siti della Rete Natura 2000 il piano di controllo deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il Piano di controllo va indirizzato preferenzialmente alle aree interessate da danni alle colture agricole, ai prati e pascoli causati dalla presenza del cinghiale.

In particolare, sulla base dei dati di presenza del cinghiale, sono individuate le seguenti "Unità di gestione": "Unità di gestione Monte Baldo" e "Unità di gestione Lessinia", ove è possibile esercitare il controllo del cinghiale con obiettivi diversi.

Unità di gestione "Monte Baldo"

Nell'Unità di gestione "Monte Baldo", costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori ricompresi nella fascia pedemontana (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1) il controllo viene esercitato con l'obiettivo dell'eradicazione e pertanto dovrà essere effettuato tempestivamente su ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti direttive.



Unità di gestione "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" è costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana e ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'ATC n. 2.


Nell'Unità di gestione "Lessinia" viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che preveda nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo con l'obiettivo di un contenimento significativo della popolazione (fino all'eradicazione, ancorché ritenuta utopistica), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto (all'aspetto d'altana), al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato. Nella rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti il piano di controllo deve avere come obiettivo l'eradicazione del cinghiale e pertanto dovrà essere effettuato tempestivamente su ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti direttive.

In particolare, per l'Unità di gestione "Lessinia", è prevista la seguente suddivisione:

- a) **Lessinia al di sopra dei 900 m s.l.m.:** ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia;
- b) **Lessinia al di sotto dei 900 m s.l.m.:** ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza;
- c) **territori pianeggianti non vocati al cinghiale:** in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo dell'eradicazione della specie mediante l'attività di controllo. Il prelievo dovrà pertanto essere indirizzato ad ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti direttive.

Nel **rimanente territorio provinciale**, non incluso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo in controllo deve essere effettuato con incisività e tempestività su ogni esemplare avvistato con l'obiettivo dell'eradicazione della specie.

Negli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto) gli interventi verranno pianificati, programmati, autorizzati ed effettuati dalla Polizia provinciale, coadiuvata dal personale abilitato ai sensi dell'articolo 6 delle presenti direttive, dalla stessa individuato. Il prelievo in tali zone va svolto prioritariamente mediante utilizzo di recinti di cattura e chiusini e solo eccezionalmente a seguito di richiesta di intervento da parte del proprietario o conduttore del fondo danneggiato o per motivi di sicurezza pubblica) mediante abbattimento con sparo (altana e/o girata). In merito ai periodi e alle modalità di intervento in tali zone potranno essere forniti specifici ed ulteriori indirizzi da parte del Servizio tutela faunistico ambientale in relazione alla tipologia dei territori



interessati e della fauna selvatica presente, con particolare riferimento agli ungulati. L'organizzazione degli interventi all'interno delle oasi è esclusivamente a carico della Provincia.

All'interno del Parco regionale della Lessinia delle foreste demaniale ed integrali le modalità di prelievo verranno stabilite dai relativi enti gestori.

Gli interventi, sia all'aspetto che in girata, potranno essere effettuati durante tutto l'anno (ad esclusione del periodo durante il quale è consentito il prelievo venatorio, negli istituti venatori pubblici e privati dallo stesso interessati) esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. E' fatta salva la possibilità da parte della Provincia di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento su richiesta dei Centri di lavorazione per ragioni operative.

Per motivi di sicurezza, la girata potrà essere svolta solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione e nei giorni di scarso afflusso di visitatori, oltre che nei periodi e località sotto esplicitati.

In applicazione a quanto previsto dall'I.S.P.R.A. in ordine alla proposta di piano di controllo formulata dalla Provincia di Verona (pareri ns. prot. n. 2794 del 12 gennaio 2011 e n. 12005 del 3 febbraio 2011) gli interventi di controllo con la tecnica della girata vengono sospesi nelle zone interessate dalla presenza del capriolo (Comprensori alpini, Istituti venatori privati e territori dell'A.T.C. sottoposti alla gestione venatoria della specie) dal 1° maggio al 30 settembre; nei territori appartenenti ai Comprensori alpini del Baldo interessati dalla gestione venatoria del fagiano di monte (gallo forcello) il divieto di cui sopra è anticipato al 15 aprile. Ulteriori e più specifiche limitazioni potranno essere previste dalla Provincia, anche limitatamente a zone circoscritte, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli eventuali frequentatori delle diverse zone in relazione alle diverse attività svolte (es. per raccolta di funghi e/o frutti, escursioni a piedi e/o in bicicletta, ecc.....).

Articolo 5

Tecniche di intervento

Il piano di controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.S.P.R.A. nei propri pareri formulati alla Provincia di Verona in data 12 gennaio 2011, prot. n. 718/T-A23 e in data 2 febbraio 2011, prot. n. n 4017/T-A23, nonché nelle linee guida per la gestione della specie.

Tra i metodi ecologici (o indiretti) verranno privilegiati l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo selettivo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale all'aspetto da altana e in forma collettiva con la tecnica della girata. E' inoltre consentito l'uso di gabbie/trappola (chiusini) opportunamente collocati nelle aree di maggior frequentazione della specie.

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da punti prestabiliti di osservazione e di tiro variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del cacciatore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite. In merito saranno privilegiate le altane autoportanti più o meno schermate.

Negli istituti di protezione il prelievo dovrà essere effettuato preferibilmente mediante "chiusini" e comunque dovrà essere assicurato, nello svolgimento delle relative operazioni di prelievo (all'aspetto o con la girata), il minor disturbo possibile alla fauna selvatica presente.

Tutte le altre forme di prelievo (alla cerca, in battuta e in braccata) sono pertanto vietate: nel controllo del cinghiale è sempre vietato l'utilizzo dei cani da ferma e segugi, fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata e da traccia durante l'esercizio della girata e/o del recupero del capo ferito secondo le modalità stabilite dalle presenti direttive.

E' vietato l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.



In casi di particolare necessità è consentito, esclusivamente da parte del personale del Corpo di Polizia provinciale, l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano, per la ricerca attiva degli animali, come previsto dall'I.S.P.R.A. nelle linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette.

Armi e munizioni

Nel sistema del prelievo all'aspetto da altana devono essere utilizzate armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm (consigliabili calibri da 7 a 9 mm) con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, quali:

- a) carabine a ripetizione ordinaria ad otturatore girevole e scorrevole;
- b) carabine basculanti ad una sola canna;
- c) carabine a leva o semiautomatiche;
- d) carabine basculanti a due canne (Billing);
- e) carabine basculanti a tre canne (Drilling);
- f) carabine basculanti a due canne rigate (express).

Nel sistema del prelievo con girata potranno essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20.

Nel sistema del prelievo all'aspetto dovranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata con le caratteristiche di cui sopra.

E' vietata la detenzione di cartucce a palla di calibro 12 e 20 durante l'attività di controllo.

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto da altana devono essere munite di cannocchiale di mira. E' sempre vietato l'utilizzo del visore notturno montato sul fucile; nelle ore notturne invece è fatto obbligo utilizzare una fonte luminosa di adeguata intensità.

Durante le operazioni di controllo è vietato detenere e utilizzare munizioni spezzate.

A bordo dei veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

Prelievo all'aspetto da altana

Il controllo all'aspetto è consentito esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 6 delle presenti direttive, in possesso della relativa abilitazione.

Le uscite per il prelievo dei capi di cinghiale da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da altana) sono programmate ed approvate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, secondo principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello del sorteggio pubblico o, nel caso di istituti privati, dal concessionario secondo il regolamento interno dell'Azienda per essere autorizzate dalla Polizia provinciale.

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da punti prestabiliti di osservazione e di tiro variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del coadiutore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite. In merito saranno privilegiate le altane autoportanti più o meno schermate.

Dovrà essere inoltrato alla Polizia provinciale, da parte dei presidenti o concessionari (o relativi referenti dagli stessi delegati) degli Istituti venatori pubblici o privati l'elenco delle altane utilizzabili, nelle aree di rispettiva competenza riportando comune/località ove risultano posizionate, allegando:

- a) cartografia dell'area con indicazione del punto esatto;
- b) fotografie del sito, dalle quali sia visibile la numerazione (per maggior facilità di individuazione, occorre venga assegnato un numero progressivo per ogni singolo palchetto da parte di da parte dei presidenti o concessionari (o relativi referenti dagli stesso delegati) degli Istituti venatori pubblici o privati);
- c) copia del consenso scritto del proprietario del fondo da rilasciarsi una tantum per l'intero periodo del presente piano di controllo, fatta salva eventuale revoca da parte dello stesso;
- d) nominativo di un responsabile dell'altana in possesso della relativa abilitazione di coadiutore nel controllo del cinghiale.



L'organismo di gestione dovrà inoltre tenere aggiornata un'unica mappa, eventualmente suddivisa in Unità gestionali, in cui segnare tutte le altane approvate per facilitarne la verifica dei requisiti di seguito previsti e gli eventuali controlli. Le altane non presenti sulla mappa non possono essere utilizzate e devono quindi ritenersi abusive.

Le altane devono essere posizionate nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro, ecc.) e ad una distanza non inferiore a 100 m dal confine degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto) e di quelli privati. Le altane utilizzate contemporaneamente durante l'attività di controllo dovranno essere distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria; tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc...) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di prelievo da altana, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri dalla stessa, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti *“operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco”*.

Per motivi legati alla sicurezza, le altane devono essere sopraelevate rispetto al piano di campagna per consentire al colpo di impattare nel terreno (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

L'operatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di *“operazioni di manovalanza”*, con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane.

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. E' vietato realizzare governi e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

Gli orari per gli interventi da appostamento andranno dalle ore 4.30 alle 7.30 e dalle 17.30 alle 23.00 per il periodo primavera – estate (dal 15 marzo al 15 settembre), e dalle 5.30 alle 9.00 e dalle 15.30 alle 22.00 (dal 16 settembre al 14 marzo) per il periodo autunno – inverno.

Le caratteristiche delle altane e le modalità, anche dal punto di vista amministrativo, per il loro allestimento verranno regolamentate con successivo provvedimento da parte della Provincia; nelle more dell'adozione del sopraccitato provvedimento si applicano le disposizioni contenute nelle presenti direttive.


Prelievo con il metodo della girata

Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) di cui all'articolo 6 delle presenti direttive, in possesso delle relative e specifiche abilitazioni.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammentate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto da altana.

Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie massima di 15 ettari.

La girata deve essere attuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani per qualsivoglia ruolo nella girata, nemmeno quale ausiliario o sostituto), portato da un conduttore abilitato, ad



un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da 4-5 ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali.

Il conduttore del cane limiere può essere accompagnato da non più di 2 operatori (eventualmente anche armati) abilitati al controllo del cinghiale, da ricomprendere nel numero totale di operatori ammessi alla girata di cui sopra (massimo 12).

Il cane limiere viene scelto preferibilmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), Tiroler Bracke (segugio tirolese) e il Golden Retriever e che risulti in possesso della abilitazione in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cino-filia Italiana (E.N.C.I.), secondo le modalità stabilite dalla determinazione del Servizio tutela faunistico ambientale n. 970/11 del 4 marzo 2011, e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti direttive.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc...) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste.

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il cd. capocaccia deve aver cura che il cane operi all'interno della zona autorizzata senza sconfinare negli istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto).

Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti direttive, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd. capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, deve essere utilizzato anche dal conduttore del cane limiere.

Il conduttore (o eventualmente il cd. "capocaccia") deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

Le procedure organizzative della girata sono definite all'articolo 7 delle presenti direttive.

Cattura negli appositi impianti (chiusini)

Le catture possono essere inoltre realizzate con trappole costituite da gabbie (chiusini) e da recinti di cattura all'uopo predisposti, con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda, munite di apposito contrassegno della Provincia.



Le trappole saranno usate esclusivamente per la cattura del cinghiale; se, accidentalmente, venissero catturate specie di animali diversi, si dovrà provvedere immediatamente alla liberazione dell'esemplare preso involontariamente.

I chiusini di cattura vanno attivati con esche alimentari e devono essere controllati quotidianamente e vanno posizionati in modo che non siano direttamente esposti al sole; essi vanno realizzati in modo che, nel corso della giornata, vi sia la possibilità per gli animali intrappolati di stare all'ombra. Questi strumenti di cattura dovranno essere opportunamente schermati affinché i cinghiali catturati non siano spaventati dalla vista di chi si avvicina per l'ispezione.

L'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato sia dal personale della Polizia provinciale con le armi in propria dotazione che, nel caso di istituti privati, dalla guardia giurata alle dipendenze dell'azienda o da un coadiutore appositamente autorizzato dalla Provincia.

I proprietari o titolari dei fondi ove sono situati tali strutture concorrono con il personale degli AA.TT.C., dei Comprensori alpini e delle Aziende faunistico-venatorie interessati al loro allestimento, manutenzione e gestione.

La Provincia fornirà al responsabile della gestione dell'impianto di cattura dei cinghiali, la scheda degli abbattimenti dove dovrà annotare la data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie e il nominativo del soggetto che ha effettuato l'abbattimento

L'utilizzo dei chiusini è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Corpo di Polizia provinciale a seguito di richiesta indicante la zona di utilizzazione dello stesso, nonché le relative caratteristiche e il nominativo, con relativo recapito, del responsabile dell'impianto.

Articolo 6

Soggetti deputati all'attuazione del piano di eradicazione e relative abilitazioni possedute

Il piano di controllo del cinghiale viene svolto dai seguenti soggetti, incluso il cane limiere per lo svolgimento delle girate:

- a) Personale della Polizia provinciale, che coordina altresì l'intera attività di controllo, che potranno avvalersi delle guardie forestali e dagli agenti di polizia municipale munite di licenza per l'esercizio venatorio, come previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992;
- b) Operatori abilitati a seguito della frequenza di apposito corso di formazione e del superamento della relativa prova d'esame, riconosciuto dalla Provincia, denominati "*coadiutori nel controllo del cinghiale*". Sono riconosciuti quali "*coadiutori nel controllo del cinghiale*" anche i soggetti abilitati dalla Provincia di Verona quali "*cacciatori di cinghiale*" ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1186/08 in data 18 febbraio 2008. Tali soggetti svolgono la propria attività di norma all'interno dell'Ambito, Comprensorio alpino o Azienda faunistico-venatoria di appartenenza, fatto salvo nei casi in cui in presenza di densità animali superiori a quelle tollerate dall'ambiente e dalle attività agricole, ed in assenza di personale disponibile, si rendesse necessario intervenire al fine di limitare i danni prodotti. Appartengono a questa categoria anche i cd. "capocaccia", la cui funzione è quella di coordinare la girata direttamente su territorio, oltre che di informare gli operatori alle poste circa le modalità di svolgimento e le norme in materia di sicurezza da adottare durante le operazioni, in sostituzione eventualmente del conduttore. Tutti i soggetti armati impegnati nel controllo del cinghiale, inclusi quelli relativi alla girata (operatori alle poste e/o di supporto al conduttore del cane limiere, conduttore del cane limiere) devono essere in possesso della sopraccitata abilitazione rilasciata o riconosciuta dalla Provincia (nel caso di abilitazione rilasciata da altra Provincia e/o Regione), nonché di regolare licenza di porto di fucile per uso e caccia e assicurazione in corso di validità; sono esclusi invece dal possesso dell'abilitazione il personale di manovalanza (purché non armati) per lo svolgimento del prelievo da altana.
- c) Proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nelle aree di intervento ove è stata accertata dalla Provincia l'esistenza di danni causati da cinghiali, e di questi, per gli interventi con arma da



fuoco, coloro che risultino in possesso di licenza di caccia e di abilitazione quale “*coadiutore nel controllo del cinghiale*”.

- d) Conduuttori di cane limiere e da girata in possesso delle relative abilitazioni, sia come “*coadiutore nel controllo del cinghiale*”, che come “*conduttore di cane limiere e da girata*”, rilasciate dalla Provincia di Verona e/o da altra Amministrazione provinciale e/o regionale. Il cane utilizzato nella girata deve essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) secondo le disposizioni specificatamente stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale: fino al 31 dicembre 2012 è consentito l’eventuale utilizzo di cani, durante la girata, anche se non in possesso della relativa abilitazione. Presso il Servizio tutela faunistico ambientale verrà istituito l’albo provinciale delle unità cinofile per le girate e recupero della fauna ferita, costituite dal conduttore e dal proprio cane, in possesso entrambi delle corrispondenti abilitazioni.
- e) Durante il prelievo all’aspetto i sopraccitati soggetti deputati all’attuazione del piano potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l’eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di “operazioni di manovalanza”.
- f) Il controllo mediante trappole (chiusini e recinti di cattura) viene invece svolto dall’Ambito territoriale di caccia, dal Comprensorio alpino e dall’Istituto venatorio privato previa autorizzazione della Polizia provinciale. A tal proposito i sopraccitati Istituti venatori pubblici e privati nominano i propri rappresentanti da individuarsi tra i coadiutori abilitati di cui al precedente punto b).

L’organizzazione degli interventi negli Istituti venatori privati è demandata al titolare e ad una guardia giurata a disposizione dell’azienda utilizzando il personale di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 7

Fase programmatica e autorizzatoria degli interventi

I soggetti di cui ai punti b) e c) (coadiutori, inclusi i proprietari o conduuttori dei fondi e il cd. “capo-caccia”) e d) (conduuttori di cane da limiere e da girata) dell’articolo 6 devono inoltrare al Corpo di Polizia provinciale, l’istanza di disponibilità a partecipare alle operazioni di controllo del cinghiale su modello predisposto dalla Provincia. La Provincia, a seguito di verifica dei requisiti necessari, provvede al rilascio dell’autorizzazione. Il Comando della Polizia provinciale potrà escludere dall’elenco dei coadiutori coloro che nelle precedenti operazioni si siano resi colpevoli di infrazioni, mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, irregolarità amministrative, o qualsiasi altro comportamento o inadempienza che possano mettere in pericolo la correttezza formale o sostanziale delle operazioni.

L’elenco dei coadiutori abilitati, suddivisi per A.T.C., Comprensorio alpino e Istituto venatorio privato, che hanno dato la propria disponibilità per l’attuazione del piano di controllo viene successivamente trasmesso al presidente di ciascun Organismo di gestione territoriale (Istituto pubblico o privato) per i necessari adempimenti.

I piani di controllo del cinghiale vengono programmati, organizzati ed approvati dall’Ambito territoriale di caccia, Comprensorio alpino e, in caso di Istituti privati, dai titolari delle relative Aziende su tutto il territorio di cui all’articolo 4 delle presenti direttive con l’esclusione degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto): questi si avvalgono per i prelievi dei coadiutori, dei proprietari/conduuttori dei fondi danneggiati e dei conduuttori dei cani limiere, opportunamente coordinati.

La programmazione degli interventi di prelievo da parte dei sopraccitati Organismi gestionali pubblici o privati comporta l’acquisizione da parte degli stessi della richiesta di partecipazione allo svolgimento delle operazioni di controllo, contenente l’elenco nominativo del coadiutore e/o conduuttore del cane limiere stesso, nonché le località, la tecnica di prelievo praticata, le date dei singoli



interventi e l'elenco degli operatori alle poste che verranno impegnati, su modello predisposto dalla Polizia provinciale. La domanda deve essere presentata dal coadiutore o conduttore di cane limiere all'Istituto venatorio pubblico o privato dal coadiutore e/o conduttore di cane almeno 5 giorni prima dello svolgimento dei singoli interventi. L'A.T.C., il Comprensorio alpino e l'Azienda faunistico-venatoria predispongono il programma relativo a due settimane di attività (o eventualmente relativo ad un periodo diverso) delle operazioni di controllo su apposito modello predisposto dalla Polizia provinciale, contenente l'elenco nominativo del coadiutore e degli operatori coinvolti, la tecnica di prelievo utilizzata (da appostamento, con il cane limiere) nonché la puntuale indicazione delle giornate, delle località (corredata dalla cartografia dell'area, o delle aree, degli orari di ciascun intervento e dei partecipanti alle singole operazioni nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6).

Il programma delle operazioni di prelievo viene trasmesso dall'Istituto venatori pubblico o privato, almeno entro 5 gg. prima dell'inizio del suo svolgimento, al Corpo di Polizia provinciale, assieme alla documentazione prodotta da ciascun soggetto deputato al controllo, per essere autorizzato dal responsabile del Corpo stesso o da suo delegato. A tale provvedimento non si applica l'istituto del silenzio-assenso.

Il programma, suddiviso nelle varie aree di intervento, viene poi trasmesso ai competenti agenti/ufficiali della Polizia provinciale incaricati della vigilanza, nonché all'A.T.C., ai Comprensori alpini e alle Aziende faunistico-venatorie per l'organizzazione degli interventi.

L'organizzazione di girate in corrispondenza dei confini degli istituti venatori è subordinata al confronto e alla condivisione tra le parti interessate da evidenziare nel programma di cui sopra: anche in caso di girate effettuate in istituti venatori diversi (pubblici o privati) si applicano le distanze di cui all'articolo 5.

I sopraccitati Organismi gestionali dovranno garantire la massima efficacia ed efficienza al controllo del cinghiale assicurando lo svolgimento di tutti gli interventi richiesti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presenti direttive e dei regolamenti interni nel caso degli istituti privati.

Coloro che non avranno presentato richiesta di autorizzazione personale non potranno partecipare alle operazioni di controllo e ciò allo scopo di garantire la regolarità e sicurezza delle operazioni.

L'autorizzazione personale all'attuazione delle operazioni di controllo non consente lo svolgimento delle stesse se non a seguito dell'autorizzazione da parte della Provincia del programma periodico predisposto ed approvato da parte degli Organismi di gestione territoriale pubblici o privati competenti. La Polizia provinciale potrà inoltre riservarsi di modificare, per ragioni di sicurezza o di altra natura, le date, gli orari o le squadre, comunicando le variazioni agli Organismi richiedenti.

I soggetti di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 6, che intendono effettuare il prelievo all'aspetto, purché inclusi nel programma approvato dall'A.T.C., dal Comprensorio alpino e dall'Istituto venatorio privato e autorizzato dalla Provincia, dovranno indicare preventivamente l'uscita compilando gli appositi tagliandi (su modello simile a quello per la caccia di selezione agli ungulati, predisposto dalla Provincia), uno per ogni uscita, sia all'inizio che alla fine della singola operazione, imbucandoli nelle apposite cassette predisposte a cura dei singoli comitati di gestione dei Comprensori alpini o A.T.C. o dei concessionari degli Istituti venatori privati.


Alla consegna ai coadiutori (solo in caso di prelievo all'aspetto) dei tagliandi di cui sopra provvede direttamente il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria.

Nel caso in cui venissero impiegate apposite trappole (chiusini), esse dovranno essere fornite dalla Provincia di Verona o allestite dagli Organismi di gestione territoriale pubblici o privati coinvolti, purché autorizzate dalla Provincia e comunque tecnicamente conformi alle indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A..

Articolo 8

Adempimenti ulteriori e destinazione dei capi abbattuti

Ad ogni carcassa sarà applicato al tendine di Achille destro (o sinistro in caso di amputazione accidentale) la fascetta-contrassegno in plastica e di colore verde (fornita dalla Provincia) prescritta, ac-



compagnata dalla compilazione della scheda portante data, ora, luogo del prelievo, ora eviscerazione, nome, indirizzo, n° di identificazione e n° telefonico del coadiutore abilitato o dell'agente del Corpo di Polizia provinciale che ha effettuato il prelievo, nonché l'indicazione della modalità di abbattimento (sparo, chiusini). La presente scheda va compilata in duplice copia: una copia va consegnata al Centro di lavorazione di cui sotto, l'altra copia alla Provincia, che poi periodicamente invierà al relativo Servizio sanitario dell'ULSS competente per territorio, come previsto dalla deliberazione regionale n. 2305/2009.

Il soggetto abbattitore deve altresì compilare la relativa scheda biometrica su modello predisposto dalla Provincia, per l'acquisizione dei principali dati morfometrici relativi all'esemplare abbattuto. Per il maneggio delle carcasse dei cinghiali abbattuti dovranno essere utilizzati guanti di gomma, del tipo usa e getta.

A titolo di studio e al fine di verificare lo stato di salute della popolazione è opportuno che vengano preparate e conservate le mandibole dei cinghiali, da consegnare entro il 15 marzo di ciascun anno al Servizio tutela faunistico ambientale.

Le carni dei cinghiali abbattuti saranno destinate esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, convenzionato con la Provincia, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria. I capi abbattuti, oltre che al centro di lavorazione possono essere venduti dalla Provincia anche a ditte specializzate nella commercializzazione di selvaggina convenzionate con la Provincia, fermo restando l'obbligo dell'invio al Centro di lavorazione per i necessari controlli sanitari.

Tutti le carcasse dei cinghiali, inclusi quelli abbattuti all'interno degli istituti privati, devono essere portati al Centro di lavorazione dal coadiutore o dal personale della Polizia provinciale che ha attuato l'intervento nei tempi e modi concordati o ritirati presso i centri di sosta direttamente dal responsabile del centro di lavorazione o persona da esso delegata.

Per una ottimizzazione del processo di trattamento delle carcasse potranno eventualmente essere utilizzati, nella fase intermedia tra l'abbattimento e la consegna ai Centri di lavorazione, appositi centri di sosta o di raccolta nei modi stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2305/2009, la cui collocazione verrà successivamente determinata. I Comprensori alpini, A.T.C e Istituti venatori privati dovranno attivarsi affinché vengano allestite in tempi brevi tali strutture sul proprio territorio.


Sarà cura del Centro di lavorazione o eventualmente della ditta che acquisirà i cinghiali abbattuti riportare i dati di pesatura delle singole carcasse in un apposito registro.

Viene stabilito un prezzo di vendita della carcassa eviscerata e in pelle, che è altresì comprensivo dei costi di ispezione veterinaria della carcassa nonché di quanto previsto al successivo comma, pari a € 1,20/kg di peso, che potrà essere aggiornato da parte del Servizio tutela faunistico ambientale. Gli importi derivanti dalla vendita dei cinghiali dovranno essere versati alla Provincia a cadenza semestrale.

Una parte del cinghiale abbattuto, pari al 25% del peso dell'animale intero eviscerato (da individuarsi almeno nella parte anteriore della mezzena), dovrà essere ceduta gratuitamente dal Centro di lavorazione al coordinatore che ha effettuato l'abbattimento, quale compensazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività e per il suo trasporto al Centro di lavorazione. Al coadiutore abbattitore spetta altresì, qualora richiesto, il trofeo del cinghiale. La cessione al coadiutore che ha effettuato l'abbattimento, della carne secondo la sopraccitata percentuale, nonché del trofeo, è prevista anche in caso di abbattimento effettuato all'interno degli istituti di protezione.

In assenza di cessione della sopraccitata percentuale di carne al soggetto abbattitore (personale della Polizia provinciale e del personale di cui al punto a) dell'articolo 6 o in caso di espressa volontà da parte del soggetto abbattitore) è stabilito un costo di vendita al Centro di lavorazione pari a € 1,70/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle.

Le modalità di trattamento delle spoglie dall'abbattimento alla consegna al Centro di lavorazione, inclusa la fase di trasporto, sono quelle stabilite al punto 4. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009 e da eventuali disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia. In particolare, il capo di cinghiale, una volta abbattuto, deve essere immediata-



mente dissanguato, privato al più presto dello stomaco e intestino e trasportato al Centro di lavorazione, accompagnato da tutti i visceri, esclusi lo stomaco e intestini, ben identificabili e separati dalla carcassa (raccolti in un sacco separato).

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei cinghiali venduti ai Centri di lavorazione e/o dalle ditte interessate, verranno assegnate a ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico venatoria sulla base delle somme introitate, per essere dagli stessi utilizzate per una quota fino ad un massimo del 50% ai fini dell'implementazione delle operazioni di controllo e per l'attivazione e funzionamento dei centri di raccolta, e per la restante quota non inferiore al 50% alle imprese agricole per la prevenzione, e secondariamente per l'indennizzo, dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole e/o ai prati/pascoli.

Articolo 9

Recupero dei capi feriti

Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altre Province viene effettuata dal Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione del programma e dell'accertamento della compatibilità con i programmi specificatamente indicati dall'I.S.P.R.A..

Dopo il tiro l'operatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo dovrà essere immediatamente sospesa l'attività e data comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale (anche se il recupero viene svolto da un conduttore abilitato) o ad un conduttore abilitato (in possesso di cane abilitato), che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Istituto venatorio privato e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Istituto venatorio privato.

Sul permesso saranno segnate: data, ora del recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi degli operatori armati che partecipano al recupero oltre l'operatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività di controllo dell'operatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

Articolo 10

Funzioni della Polizia provinciale

La Polizia provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza relativamente agli interventi di controllo e svolge anche la funzione di direzione e realizzazione degli interventi all'interno degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto) avvalendosi degli operatori volontari. In casi particolari potrà intervenire direttamente su tutto il territo-



rio provinciale, secondo quanto stabilito all'articolo 4 delle presenti direttive, previa autorizzazione del comandante o suo delegato.

Le attività suddette prevedono, in particolare, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) pianificare, programmare, autorizzare ed effettuare gli interventi di controllo (all'aspetto e/o in girata) con l'ausilio del personale abilitato ai sensi dell'articolo 6 delle presenti direttive, all'uopo individuato dalla stessa Polizia provinciale, negli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto);
- b) eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento e/o dell'acquisizione del programma delle operazioni di controllo da parte degli organismi di gestione territoriale (AA.TT.C., Comprensori alpini, Istituti privati), per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;
- c) verifica, mediante sopralluogo, dei presupposti per l'allestimento delle altana, dei chiusini e dei recinti di cattura;
- d) vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori e alle misure di sicurezza adottate, fermo restando la non obbligatoria presenza in campo della Polizia provinciale per lo svolgimento delle operazioni;
- e) redazione dell'elenco dei coadiutori che hanno dato la propria disponibilità all'attuazione del piano di controllo, a seguito di verifica del possesso dei requisiti necessari (validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale, titolarità della qualifica di coadiutore nel controllo del cinghiale acquisita a seguito di corso riconosciuto dall'Amministrazione provinciale);
- f) acquisizione del programma degli interventi da parte dell'Ambito, Comprensorio alpino o Istituto privato e rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei singoli interventi da parte dei soggetti di cui all'articolo 6 che hanno fatto richiesta di partecipazione alle operazioni di controllo;
- g) coordinare lo svolgimento degli interventi senza obbligatorietà della presenza in campo;
- h) raccolta delle schede biometriche e trasmissione delle stesse al Servizio tutela faunistico ambientale per la successiva analisi e rendicontazione;
- i) nei casi in cui gli Organismi pubblici di gestione venatoria non approvino gli interventi di controllo o non effettuino i prelievi di cinghiale nei territori a loro assegnati dalle presenti direttive, la Polizia provinciale in via sussidiaria provvederà a programmare, pianificare ed effettuare le uscite (altana e/o girata) avvalendosi di operatori volontari abilitati opportunamente individuati.

Articolo 11

*Funzioni degli operatori che intervengono in veste di coadiutori,
conduttori del cane limiere e capocaccia*

I cacciatori abilitati al controllo del cinghiale, ancorché proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati, collaborano alla realizzazione degli interventi di controllo con la Polizia provinciale, gli Organismi di gestione territoriale pubblici (A.T.C., Comprensorio alpino) e il titolare e/o la guardia giurata dell'Aziende faunistico-venatorie, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) comunicano per iscritto (su apposito modulo) alla Provincia la propria disponibilità a partecipare alle operazioni di controllo del cinghiale, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nelle presenti direttive tecnico-operative;
- b) comunicano per iscritto (su apposito modulo) all'Ambito, al Comprensorio alpino o all'Istituto venatorio privato la richiesta di partecipazione allo svolgimento dei singoli interventi con le modalità di cui all'articolo 7, almeno entro 5 giorni prima dello svolgimento delle



operazioni. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;

- c) concordano con i referenti designati dagli Organismi di gestione territoriale pubblici e privati le modalità di realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale e alla collocazione degli operatori impegnati. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;
- d) concorrono con gli Organismi di gestione territoriale pubblici e privati la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'articolo 12. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;
- e) provvedono a compilare e ad imbucare nelle apposite cassette dislocate in ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Istituto venatorio privato gli appositi tagliandi (su modello simile a quello per la caccia di selezione agli ungulati), uno per ogni uscita per il prelievo all'aspetto, sia all'inizio che alla fine della singola operazione inclusa nel programma predisposto e approvato dall'Organismo di gestione e autorizzato dalla Provincia;
- f) provvedono alla compilazione della scheda prevista per la consegna dei capi al Centro di lavorazione della selvaggina nonché i quella per la registrazione dei principali dati biometrici e all'apposizione del contrassegno inamovibile in plastica (colore verde) al tendine d'Achille dell'arto posteriore del cinghiale abbattuto. Una copia della scheda consegnata al Centro di lavorazione e la scheda biometrica vanno immediatamente (entro 5 giorni) trasmesse al Comando del Corpo di Polizia provinciale per la relativa rendicontazione;
- g) consegnano la carcassa del cinghiale al Centro di lavorazione e provvedono allo smaltimento dei visceri secondo le modalità stabilite dalla deliberazione regionale n. 2305/2009 e in conformità con quanto previsto dal Servizio veterinario competente territorialmente;
- h) i conduttori di cane limiere o il cd. capocaccia sono responsabili dell'organizzazione e del corretto svolgimento delle operazioni di girata, sia per quanto riguarda la gestione degli operatori che del cane limiere. Essi dispongono i singoli operatori sul territorio, nel caso di intervento in girata e hanno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo. Essi devono inoltre garantire, durante lo svolgimento delle operazioni di controllo, l'applicazione delle norme di sicurezza di cui all'articolo 12.

I soggetti abilitati al controllo del cinghiale sono responsabili del corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle presenti direttive tecnico-operative.

Chi non rispetterà le presenti direttive tecnico-operative o le disposizioni impartite sarà immediatamente sospeso ed allontanato dall'attività di controllo e dovrà ritenersi non più autorizzato a proseguire le operazioni.

Articolo 12

Norme di sicurezza

Fa carico agli operatori ammessi al controllo del cinghiale il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto la Provincia, la Polizia provinciale, l'A.T.C., il Comprensorio alpino e l'Azienda faunistico-venatoria da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione. Gli operatori abilitati al controllo, a seconda del ruolo assunto, si assumeranno ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività, con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Provincia,



agli operatori del Corpo di Polizia provinciale e agli Organismi di gestione faunistico-venatoria pubblici e privati..

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di eradicazione dovranno pertanto essere perfettamente a conoscenza dei contenuti delle presenti direttive.

Spettano altresì agli AA.TT.C., Comprensori alpini e concessionari di istituti privati i compiti di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza per il personale volontario. .

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento (conduttore del cane e/o capocaccia) e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

1. l'arma utilizzata deve essere portata rigorosamente nel fodero scarica e caricata solo nel sito prescelto per il prelievo (sia da altana che da girata): al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura;
2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è l'operatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): stante il carattere ancora sperimentale, per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi;
4. Il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria;

E' vietato tirare:

1. in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua;
2. in situazioni atmosferiche, quali nebbia, o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
3. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
4. verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste..

Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, gli operatori dovranno informare immediatamente il capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti.

Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità.

All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, l'operatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica.

Il Comando del Corpo di Polizia provinciale darà comunicazione agli enti di vigilanza preposti (Prefettura, Questura, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Sindaci), dell'inizio delle operazioni di cui al piano.

Il programma periodico delle uscite verrà comunicato dalla Provincia alle stazioni dei Carabinieri competenti per territorio.



Articolo 13

Normativa relativa all'esclusione dal piano di controllo

Oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale è prevista la sospensione dell'abilitazione per 3 anni per le seguenti infrazioni:

- a) l'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale durante le operazioni di controllo;
- b) la mancata compilazione e consegna, non giustificata e reiterata per più di tre volte, delle schede previste;
- c) la manomissione di dati o reperti;
- d) il comportamento pericoloso nei confronti di altri coadiutori abilitati;
- e) sopravvenuti provvedimenti penali e per violazioni di normative inerenti la caccia. In questo caso può essere altresì prevista la sospensione cautelare della abilitazione sino alla definizione del procedimento.

Per le altre violazioni alle disposizioni del presente provvedimento verrà applicata la sospensione dell'abilitazione per 12 mesi.

Articolo 14

Norme finali

Eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni tecniche e operative, purchè non sostanziali, potranno essere previsti dal Servizio tutela faunistico ambientale e dal Corpo di Polizia provinciale, ai fini di un miglioramento della programmazione, organizzazione e attuazione del controllo, anche con l'obiettivo di garantire maggiori condizioni di sicurezza degli operatori e fruitori a vario titolo del territorio interessato dagli interventi.

